



# COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

## ORDINANZA N. 212 DEL 01/07/2026

Settore proponente: Settore Vigilanza e Territorio

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA LIBERA FRUIZIONE DEL LITORALE LACUSTRE COMUNALE – DIVIETO DI NUDISMO E OBBLIGO DI COPERTURA DEI GENITALI**

### Il Sindaco

PREMESSO che il territorio del Comune di Torri del Benaco comprende un esteso litorale lacustre, frequentato nella stagione estiva da residenti, famiglie, minori, turisti, diportisti e altri utenti;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 5 novembre 2025, concernente la spiaggia in località Brancolino, nella quale vengono riferite la consolidata frequentazione dell'area per la pratica del naturismo e la presenza di presunte condotte sessuali poste in essere in luogo visibile al pubblico;

RICHIAMATA la nota di riscontro dell'Amministrazione comunale, con la quale è stato precisato che l'art. 44 del Regolamento comunale di Polizia Urbana impone, a chi fa il bagno, prende il sole o comunque si trattiene in luogo pubblico, l'uso di idonei costumi che coprano i genitali;

VISTO il verbale di accertamenti e rilievi in data 28.06.2026, redatto dal Comando di Polizia Locale a seguito di controlli eseguiti durante l'attuale stagione estiva lungo il litorale comunale, dal quale risultano confermate le circostanze della presenza di persone che praticano il nudismo;

DATO ATTO che il predetto verbale costituisce parte essenziale dell'istruttoria del presente provvedimento e comprova l'attualità, la reiterazione e l'incidenza del fenomeno nelle aree interessate;

CONSIDERATO che, nel periodo estivo, l'eccezionale e concentrata presenza di persone lungo il litorale accresce l'esigenza di assicurare la serena, libera e sicura fruizione delle spiagge, degli arenili, delle rive e delle altre aree pubbliche, aperte o esposte al pubblico;

CONSIDERATO che la permanenza in tali luoghi senza copertura dei genitali contrasta con la citata disposizione regolamentare e può determinare un'esposizione non voluta da parte di utenti di ogni età, comprese famiglie e persone minori, nonché situazioni di turbativa della civile convivenza e della sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non riguarda né qualifica eventuali condotte diverse o più gravi, per le quali restano ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia, ma è diretto esclusivamente a rendere immediatamente chiaro, uniforme e temporaneo il precetto amministrativo di copertura dei genitali nelle aree interessate;

RITENUTO che, alla luce delle risultanze istruttorie attuali e della particolare concentrazione stagionale dell'utenza, l'ordinario presidio e l'applicazione episodica della disposizione regolamentare non siano da soli idonei a prevenire con tempestività il ripetersi delle situazioni segnalate;



# COMUNE DI TORRI DEL BENACO

*Provincia di Verona*

RITENUTO pertanto, necessario e proporzionato adottare un provvedimento contingibile e urgente, temporalmente delimitato alla stagione estiva, volto a prevenire e rimuovere una concreta situazione di pregiudizio per la sicurezza urbana, la libera fruizione degli spazi pubblici e la civile convivenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'adozione del presente provvedimento viene preventivamente comunicata alla Prefettura – U.T.G. di Verona;

VISTI gli artt. 3, 7-bis e 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

## ORDINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale on-line e fino alle ore 24:00 del 21 settembre 2026, è vietata la pratica del nudismo o naturismo lungo l'intero litorale lacustre ricadente nel territorio del Comune di Torri del Benaco, nelle aree demaniali, comunali o comunque pubbliche, aperte o esposte al pubblico, comprese spiagge, arenili, rive, pontili, passeggiate e relative aree di accesso e di sosta;
3. Per tutto il periodo di efficacia della presente ordinanza, chiunque faccia il bagno, prenda il sole, soste o comunque si trattenga nelle aree indicate al punto 2 è tenuto a indossare un costume da bagno o altro indumento idoneo a coprire adeguatamente i genitali;
4. L'obbligo di cui al punto 3 riguarda esclusivamente la copertura dei genitali e non si estende al torace, ivi compreso il seno;
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento i servizi igienici, gli spogliatoi e gli altri spazi chiusi o adeguatamente schermati, destinati al cambio degli indumenti;
6. Alla violazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave illecito previsto dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 75,00 a euro 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'applicazione delle procedure previste dalla legge n. 689/1981;
7. Restano fermi, anche dopo la scadenza del presente provvedimento, gli obblighi e le sanzioni previsti dal Regolamento comunale di Polizia Urbana, nonché ogni ulteriore disposizione di legge applicabile;
8. Di demandare al Comando di Polizia Locale, con il concorso delle altre Forze di Polizia per quanto di competenza, il controllo e l'esecuzione del presente provvedimento.



# COMUNE DI TORRI DEL BENACO

*Provincia di Verona*

## DISPONE

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Verona, al Comando Stazione Carabinieri di Torri del Benaco e al Comando di Polizia Locale;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line, con efficacia dalla data di pubblicazione;
- che il Comando di Polizia Locale provveda alla collocazione di idonei avvisi informativi presso i principali accessi al litorale e alle spiagge comunali;
- che la segnalazione richiamata in premessa e il verbale di accertamenti e rilievi siano agli atti dell'ufficio di Polizia Locale.
- 

## AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Verona, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco  
STEFANO NICOTRA / ArubaPEC S.p.A.  
*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)